SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 859)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore BOGGIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 APRILE 1980 *

Istituzione dell'Università statale degli studi del Piemonte nord-orientale

ONOREVOLI SENATORI. — Il problema dell'Università e della sua riforma da circa venti anni è in attesa di una organica soluzione, sotto il profilo tanto dei contenuti didattici che del corpo docente e delle strutture; soluzione la quale consenta di soddisfare più efficacemente le esigenze poste da una società in rapida trasformazione.

Frattanto la quasi totalità delle istituzioni accademiche operanti nel Paese ha raggiunto livelli tali di congestione da esigere l'adozione di misure urgenti che, pur in presenza di auspicabili provvedimenti volti a programmare il numero degli studenti nelle varie facoltà, valgano a far fronte a situazioni insostenibilmente deficitarie.

Tale problema si pone, tra l'altro, con particolare acutezza nel Piemonte, dove un anacronistico ed assurdo accentramento universitario nel capoluogo della regione determina conseguenze negative sul piano organizzativo e didattico, oltrechè speciale disagio per gli studenti dimoranti in aree periferiche rispetto a Torino, i quali molto spesso sono indotti ad orientarsi verso sedi extra-regionali, anch'esse peraltro afflitte da problemi di congestione.

Intorno a questa incontestabile esigenza di miglior diffusione territoriale del servizio universitario si sono sviluppati in ambito regionale, tra la fine degli anni '60 e la prima metà degli anni '70, un ampio dibattito ed una serie di ricerche ed iniziative in diverse sedi e a diversi livelli, che hanno consentito un efficace approfondimento delle problematiche di localizzazione di nuove sedi universitarie sul territorio piemontese.

In particolare gli studi, effettuati in materia da qualificati organismi, hanno posto in luce l'esigenza di attenuare gli inconvenienti prodotti sull'intero territorio regionale dal monopolio universitario torinese; tali studi, indicando alcune aree piemontesi come possibili sedi di decentramento universitario, hanno individuato come prioritaria, sia per la dimensione della domanda contingente e potenziale di istruzione universitaria, sia per la possibilità reale di fruizione del servizio universitario (con effetti apprezzabili di decongestionamento dell'ateneo torinese), l'area del Piemonte nord-orientale, incentrata su Vercelli e Novara.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

Nel frattempo, con il patrocinio ed il contributo dei maggiori enti provinciali e cittadini e d'intesa con le autorità accademiche torinesi, sono stati attivati nelle città di Vercelli e Novara liberi corsi di medicina ed ingegneria, i quali, pur nella limitatezza degli obiettivi perseguiti, hanno validamente assolto la funzione didattica loro assegnata, confermando, ad un tempo, la profonda aspirazione delle comunità locali a veder soddisfatta la domanda di istruzione universitaria e l'esistenza di innegabili presupposti per la realizzazione di forme più organiche di decentramento.

Quantunque le vicende della Nazione abbiano comportato uno slittamento dei tempi dell'auspicata riforma e, con esso, un certo attenuarsi dell'attenzione e del confronto intorno a questi temi, non per questo può affermarsi che i problemi dianzi ricordati siano venuti meno od abbiano trovato anche solo parziale soluzione.

Da quanto premesso discende logicamente che nessuna remora può ormai venire giustificatamente frapposta alla concreta attuazione di quei progetti di decentramento i quali, come l'Università del Piemonte nord-orientale, rispondono a documentate esigenze della collettività.

Dal punto di vista operativo si propone l'istituzione dell'Università del Piemonte nord-orientale, con sede legale a Vercelli e con corsi articolati su Vercelli e Novara (Università bipolare). Peraltro si prevede fin d'ora la possibilità di istituzione o di utilizzo di laboratori e di strutture di ricerca anche in località diverse dai centri di Vercelli e Novara, quando ciò sia funzionale agli scopi scientifici o didattici, nonchè la possibilità di partecipazione a laboratori o centri di qualificazione o riqualificazione professionale, di ricerca applicata ed assistenza tecnica, quando lo richiedano specifiche esigenze di sviluppo della realtà locale.

Nel merito del progetto, deve considerarsi come l'istituenda Università del Piemonte nord-orientale, secondo recenti stime, consentirà di soddisfare — non appena raggiunta la condizione di piena funzionalità — una domanda di utenza compresa fra le 10.000 e le 15.000 unità, espressa da un'area costituita dai comprensori di Vercelli, Novara, Biella, Borgosesia, Verbania, Casale Monferrato, nonchè da una quota di comuni appartenenti al comprensorio di Torino ed alle province di Pavia e Milano.

Quanto alla specifica localizzazione delle strutture fisiche dell'Università del Piemonte nord-orientale, contraddistinta dalla bipolarità, molteplici appaiono le ragioni a conforto della soluzione proposta. Anzitutto l'articolazione su due centri è coerente con l'esigenza di evitare le prevedibili conseguenze negative che l'insediamento su un unico centro della dimensione ipotizzata determinerebbe sul tessuto urbano ed economico della città che lo ospitasse (congestione, sollecitazione abnorme del sistema dei servizi, introduzione di un fattore di squilibrio territoriale); e ciò anche qualora per sede unica fosse prescelto un centro del livello demografico di Novara.

In secondo luogo, l'esiguità della distanza che separa i due nuclei urbani (circa 20 chilometri) e la buona disponibilità di collegamenti fra di essi — collegamenti, tra l'altro, destinati a conseguire un netto miglioramento per effetto di specifici interventi previsti dal piano regionale di potenziamento e razionalizzazione del sistema dei trasporti — appaiono tali da rendere adeguata la fruizione del servizio e lievi i disagi derivanti dalla localizzazione delle strutture universitarie in due centri diversi; e ciò anche perchè l'organizzazione dei dipartimenti ed una appropriata ubicazione delle facoltà e degli istituti consentono di contenere la necessità di spostamento di docenti e studenti.

In terzo luogo, l'assetto proposto pone la nuova Università in condizione di fruire di strutture culturali e scientifiche di particolare valore (biblioteche, laboratori, istituti di ricerca, eccetera) già preesistenti in entrambi i centri — per non parlare del cospicuo patrimonio edilizio, spesso in stato di abbandono, di proprietà pubblica, che potrebbe trovare, in tal modo, degna occasione di ripristino e di utilizzazione — con risultati che vanno da una migliore integrazione ed un miglior rapporto sociale e culturale tra Università e realtà urbana ad un più razionale

impiego di risorse per funzioni di pubblico interesse.

In quarto luogo — e dopo aver preliminarmente constatato che l'ipotesi prospettata soddisfa adeguatamente le esigenze primarie che sono alla base dell'istituzione dell'Università del Piemonte nord-orientale — non può essere trascurato il fatto che la localizzazione di una struttura universitaria, ancorchè in forma articolata, assume un ruolo di notevole rilievo per lo sviluppo dei centri urbani interessati dalla localizzazione medesima.

Tale circostanza risulta di vitale interesse per la città di Vercelli, da anni caratterizzata da una condizione involutiva, creata soprattutto dall'indifferenza, pressochè totale, del Governo nazionale e di quello regionale alla crisi occupazionale, prodotta dal dissesto della Montefibre e dai disattesi impegni della Montedison. Questa condizione si traduce in un ridimensionamento progressivo della base demografica vercellese, in un invecchiamento della popolazione ed in una marcata pendolarità passiva. Intorno a questi fenomeni si è determinato un generale ristagno di quasi tutte le attività produttive, non risultando sufficiente l'apporto dell'agricoltura — settore a bassa intensità di manodopera — a riequilibrare questa tendenza recessiva.

L'istituzione dell'Università del Piemonte nord-orientale si pone, quindi, come esigenza primaria dell'istruzione superiore in una regione fortemente danneggiata dal monopolio torinese, nonchè come una favorevole opportunità di arresto della fase involutiva che affligge Vercelli e di rilancio di un processo di sviluppo, nell'ambito di un più vasto disegno di riequilibrio territoriale, tra aree forti ed aree insufficientemente sviluppate della regione Piemonte. In questa direzione, la presenza dell'Università appare in grado di attivare un duplice fattore di sviluppo; il primo e più immediato, costituito dagli effetti di stimolo alle attività produttive in genere ed ai servizi in particolare, che l'istituzione della sede universitaria di per sè produce, in termini di domanda aggiuntiva; il secondo, a più lungo termine, ma non meno importante, rappresentato dall'effetto polarizzante che l'esistenza di un centro di formazione e ricerca ad alto livello esercita in termini di attrazione di nuove attività produttive, nell'area di più immediata influenza della sede universitaria.

Ma altri motivi di grandissima rilevanza in un Paese civile sollecitano la scelta della città di Vercelli. Si tratta di inoppugnabili motivi storici.

Vercelli, per oltre mezzo millennio, fu sede di una famosa ed attiva *Universitas*, quale centro culturale di grande importanza nell'Italia settentrionale.

L'insegnamento presso lo *Studium* vercellese riguardava la « scienza » intesa in tutti i suoi molteplici e superiori interessi. Presso lo *Studium* era altresì impartito l'insegnamento del diritto comune e generale.

Lo *Studium generale* di Vercelli fu fondato nel 1228 come *Universitas scholarum;* fu organizzato come lo *Studium* bolognese e, in generale, come le *Universitates* dell'Europa meridionale.

Nei secoli successivi a quello di fondazione, e fino al 1738, venne anche impartito l'insegnamento della medicina e delle leggi; furono curati in particolar modo gli studi classici.

Questo ampio svilupo di discipline e di studi fu arricchito, dal 1738, con l'istituzione di una cattedra triennale di chirurgia, i cui corsi d'insegnamento si mantennero fino al 1832, salvo una breve interruzione nel periodo napoleonico.

La chiusura dell'Università torinese, avvenuta per motivi politici nel 1831, coincise con l'apertura a Vercelli di ulteriori corsi e dal completamento di altri già esistenti, compreso quello di medicina.

A Vercelli confluivano, ormai, innumerevoli aspiranti al conseguimento dei titoli accademici. Gli studenti provenivano dalle province di Vercelli, Biella, Aosta, Domodossola, Ivrea, Novara, Pallanza, Varallo.

La scuola di farmaceutica e le scuole di medicina furono aperte nel 1832 e svolsero la loro attività fino al 1844, nell'ambito dell'Università di Vercelli, che da quell'anno cessò l'attività docente.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(*Istituzione*)

A decorrere dall'anno accademico 1980-81, è istituita l'Università statale degli studi del Piemonte nord-orientale.

Essa è compresa fra quelle previste dall'articolo 1, n. 1), del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2.

(*Facoltà e corsi di laurea*)

L'Università statale degli studi del Piemonte nord-orientale comprende le seguenti facoltà ed i corsi di laurea a fianco di ciascuna indicati:

1. - *Medicina e chirurgia*:

corso di laurea in medicina e chirurgia;

(i corsi staccati della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Torino, funzionanti in Vercelli, cessano di funzionare come corsi staccati e costituiscono corsi normali della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università statale degli studi del Piemonte nord-orientale).

2. — *Economia e commercio*:

corso di laurea in economia e commercio;

corso di laurea in scienze statistiche ed economiche;

corso di laurea in scienze economiche e bancarie;

corso di laurea in economia aziendale.

3. — *Ingegneria*:

corso di laurea in ingegneria civile per la difesa del suolo e la pianificazione territoriale;

corso di laurea in ingegneria meccanica;

corso di laurea in ingegneria civile, sezione edile;

(i corsi staccati della facoltà di ingegneria dell'Università degli studi di Torino, funzionanti in Novara, cessano di funzionare come corsi staccati e costituiscono corsi normali della facoltà di ingegneria della Università statale degli studi del Piemonte nord-orientale).

4. — *Scienze matematiche, fisiche e naturali*:

corso di laurea in matematica;

corso di laurea in scienze dell'informazione;

corso di laurea in scienze biologiche.

5. — *Lettere e filosofia*:

corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne;

corso di laurea in filosofia.

6. — *Giurisprudenza*:

corso di laurea in giurisprudenza.

7. — *Agraria*:

corso di laurea in scienze agrarie.

Art. 3.

(*Sede dell'Università*)

L'Università statale degli studi del Piemonte nord-orientale ha sede legale in Vercelli.

I corsi di laurea di cui al precedente articolo 2 si articolano sui centri di Vercelli e Novara.

L'Università suddetta — a' sensi del quarto comma dell'articolo 10 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, numero 766 — può tuttavia disporre di laboratori e centri di ricerca per l'istituzione di corsi specializzati anche in altre località del Piemonte nord-orientale, quando ciò sia richiesto da fini di ricerca scientifica.

Art. 4.

(*Inizio dei corsi di laurea*)

Il comitato ordinatore, di cui al successivo articolo 7, in relazione alle disponibilità edilizie, di arredamento e di attrezzature didat-

tiche e scientifiche dell'Università predetta, assicurate anche da parte di enti pubblici e privati, riuniti eventualmente in consorzio, mediante le convenzioni di cui al successivo articolo 10, proporranno al Ministro della pubblica istruzione la graduale entrata in funzione dei corsi di laurea a partire dall'anno accademico 1980-81.

Art. 5.

(*Organici del personale docente e non docente*)

Nella prima applicazione della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, da adottarsi su proposta del Ministro della pubblica istruzione, saranno stabiliti gli organici del personale docente e non docente dell'Università statale degli studi del Piemonte nord-orientale.

Alla copertura dei posti si provvederà in conformità alle norme sull'ordinamento universitario.

Art. 6.

(*Comitato tecnico-amministrativo*)

Nell'Università degli studi di cui alla presente legge, fino all'insediamento del consiglio di amministrazione, le attribuzioni demandate dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento al consiglio medesimo sono esercitate da un comitato tecnico-amministrativo, nominato dal Ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell'articolo 46 della legge 28 luglio 1967, n. 641.

Il comitato presiede all'acquisizione delle aree, all'approntamento delle opere edilizie e delle relative attrezzature della nuova Università; esercita tutte le ulteriori attribuzioni affidate dalle vigenti norme ai consigli di amministrazione dell'Università.

Il comitato curerà inoltre l'adozione dello statuto dell'Università.

Il presidente del comitato tecnico-amministrativo esercita le competenze spettanti per legge al rettore dell'Università e presiede la Commissione di cui all'articolo 5 della legge 25 ottobre 1977, n. 808.

Il comitato cesserà dalle sue funzioni all'atto della nomina del nuovo organo dell'Università, al quale effettuerà le consegne.

Art. 7.

(*Comitato ordinatore*)

Nell'Università degli studi di cui alla presente legge, le attribuzioni demandate ai consigli di facoltà dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento, qualora non sia possibile procedere all'immediata costituzione del consiglio di facoltà, vengono esercitate da un comitato ordinatore, costituito secondo le modalità di cui all'articolo 4, dal terzo comma all'ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 102, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 8.

(*Rettore*)

Nella prima applicazione della presente legge, il rettore dell'Università statale degli studi del Piemonte nord-orientale sarà nominato dal Ministro della pubblica istruzione.

Il rettore potrà essere esonerato dall'insegnamento per i primi tre anni di carica e confermato in tale esonero per il successivo triennio.

Esso potrà farsi coadiuvare — in materia didattica — da un professore di ruolo o fuori ruolo con la qualifica di pro-rettore.

Art. 9.

(*Statuto*)

Entro 180 giorni dalla data del decreto di nomina del comitato ordinatore sarà emanato, nelle forme e con le modalità previste dall'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni, lo statuto dell'Università di cui alla presente legge.

Lo statuto entrerà in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 10.

(*Convenzioni*)

L'Università degli studi del Piemonte nord-orientale potrà stipulare convenzioni con enti pubblici o privati, riuniti anche in consorzio, da approvare con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con quello del tesoro, per la determinazione dei contributi o la concessione in uso all'Università di immobili ed attrezzature.

Ogni convenzione di cui al precedente comma avrà la durata di venti anni e potrà essere rinnovata di volta in volta per uguale periodo di tempo.

Art. 11.

(*Oneri finanziari*)

Agli oneri derivanti dalla presente legge, ivi compresi quelli per il funzionamento del comitato tecnico-amministrativo di cui al precedente articolo 6 e per la ristrutturazione funzionale del patrimonio edilizio in uso all'Università, a seguito delle convenzioni di cui al precedente articolo 10, si provvede nell'ambito delle dotazioni degli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 12.

(*Norme di rinvio*)

L'Università degli studi di cui alla presente legge si adeguerà al nuovo ordinamento universitario, allorchè entrerà in vigore la relativa legge.

Art. 13.

(*Norme finali*)

Per tutto quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le norme vigenti per l'ordinamento universitario.